

STATUTO

L'ISOLA CHE NON C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIA PIER SANTI
MATTARELLA 6

Numero REA: AG - 202083

Codice fiscale: 02718500842

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-06-2013 - Statuto completo	2
--	---

	dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto	
	di mio pugno. Viene letto da me Notaio, ai comparenti che	
	l'approvano e lo sottoscrivono. Consta di tre fogli di cui	
	occupa otto pagine e quanto fin qui della nona.	
	Viene sottoscritto alle ore ventidue.	
	Firmato: Rosalia Marchica, Tordonato Fabio, Sciarrotta	
	Marco, Silvia Crami, Domenico Gianni Pistone, GIUSEPPINA	
	COMPARATO NOTAIO.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Agrigento , la Società	
	cooperativa sociale denominata "L'ISOLA CHE NON C'E' SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE" con sede a Agrigento.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	Alla cooperativa si applicano , in particolare, le	

	disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001 , n. 142 di	
	riforma della figura del socio lavoratore , e successive	
	modifiche ed integrazioni .	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La società, senza finalità speculativa, si propone di	
	perseguire, secondo il dettato della legge n° 381 dell' 8	
	novembre 1991"Disciplina delle Cooperative	
	Sociali"l'interesse generale della comunità alla promozione e	
	all'integrazione sociale dei cittadini - La società, senza	
	finalità speculativa, si propone di perseguire, secondo il	
	dettato della legge n° 381 dell' 8 novembre 1991-"Disciplina	
	delle Cooperative Sociali"l'interesse generale della comunità	
	alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini	
	Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere , nell'ambito dell'oggetto	
	sociale, tramite la gestione in forma associata e con la	
	prestazione della propria attività lavorativa , continuità di	
	occupazione e le migliori condizioni economiche , sociali e	
	professionali .	

	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro , in forma subordinata o	
	autonoma , nelle diverse tipologie previste dalla legge ,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana .	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell’ articolo 6 della legge 3 aprile 2001 , n. 142.	
	La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e	
	dalle Associazioni di rappresentanza , nell’ambito delle	
	leggi vigenti in materia ,degli statuti sociali e dei	
	regolamenti interni.	
	Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di	
	cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche	
	di cui all’art. 2514 del codice civile sono inderogabili e	
	devono essere di fatto osservate.	
	La cooperativa si propone , altresì , di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano .	
	Perciò stesso la cooperativa potrà aderire alla LEGA	
	NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE , più brevemente detta	
	LEGACOOP, ai suoi organismi periferici provinciali e/o	
	regionali nella cui circoscrizione ha la propria sede	
	sociale.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	

	terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni	
	lavorative di soggetti diversi dai soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei	
	soci, ha per scopo:	
	1)Costruire e\o realizzare e\o gestire case di riposo ,	
	case albergo , case protette , centri diurni e\o notturni ,	
	soggiorni climatici , marini, rurali, montani e termali , per	
	anziani , giovani e bambini ; gestire asili nido, scuole	
	materne ed elementari	
	2) realizzare e/o gestire comunità alloggio per minori,	
	minori stranieri non accompagnati, in stato di bisogno,	
	minori italiani e stranieri con problematiche familiari,	
	donne in stato di difficoltà; gestire comunità residenziali	
	per la cura e l'accoglienza di extracomunitari richiedenti	
	asilo politico, rifugiati e extracomunitari in genere.	
	3) Prestare cure ed assistenza a bambini, a giovani a	
	soggetti portatori di handicap, a tossicodipendenti , ad	
	anziani invalidi e malati cronici, anche a domicilio o	
	presso ospedali, case di cura, centri di riabilitazione e di	
	attività sportiva , con lo scopo di garantire la salute e la	
	salvaguardia dei soggetti assistiti avendo presente ogni	
	aspetto pedagogico ed educativo.	

	4) Istituire, organizzare e gestire corsi di formazione	
	professionale , utilizzando anche finanziamenti privati , e\o	
	statali , regionali, degli enti locali e della Comunità	
	Europea, per formare lavoratori ovvero disoccupati , anche su	
	committenza di enti e soggetti pubblici ed all'uopo stipulare	
	i relativi contratti o convenzioni in base alle normative	
	vigenti.	
	5) Offrire tramite una adeguata rete di sostegno servizi a	
	carattere territoriale e di un organico sistema di	
	provvidenze a favore di persone anziane con assistenza	
	domiciliare attraverso prestazioni sanitarie , socio	
	sanitarie ed assistenziali volte a mantenere l'utente nel	
	proprio contesto sociale.	
	6) Gestire centri di soccorso telefonico (telesoccorso) per	
	anziani e soggetti disabili non autosufficienti;gestire corsi	
	di formazione professionale, centri di orientamento, servizi	
	di prevenzione della delinquenza e dell'uso di droghe,	
	Servizi ricreativi ed educativi per l'infanzia e	
	l'adolescenza centri di aggregazione, ludoteche, baby	
	parking, asili nido, dopo scuola, campi estivi o educativi,	
	servizi di personale di vigilanza e custodia dei bambini	
	malati, servizi assistenza sanitaria, psicoterapeutica, di	
	riabilitazione psicomotoria, per minori, anziani e portatori	
	di handicap.	
	7)La cooperativa potrà, svolgere, organizzare, promuovere	

	corsi di formazione, attività formativa in genere,	
	orientamento alla formazione ed al lavoro, nell'ambito della	
	programmazione del Fondo Sociale Europeo, dello Stato, della	
	Regione Siciliana, degli enti locali;Svolgere attività	
	formativa, organizzare corsi di formazione privati, nel	
	rispetto della normativa vigente;organizzare, costituire ,	
	gestire centri donna, case per le donne in difficoltà o	
	vittime di violenza intra familiare e di ogni genere.	
	Gestire e/o o costituire centri anti violenza per donne in	
	difficoltà anche attraverso contatti multimediali o	
	telefonici.	
	Costituire e/o gestire comunità alloggio per donne in	
	difficoltà con problemi d'inserimento sociale o lavorativo o	
	che hanno subito violenza di ogni genere.	
	Costituire comunità alloggio per minori e ragazzi che hanno	
	subito violenza familiare o con disagi sociali , comunità	
	alloggio per minori che hanno subito provvedimenti da parte	
	dell'autorità competente di allontanamento dal proprio nucleo	
	familiare.	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Società Cooperativa	
	potrà istituire e gestire, anche in qualità di soggetto	
	concessionario o accreditato di servizio pubblico, strutture	
	ed istituzioni socio sanitarie private soggette ad	
	autorizzazione e vigilanza socio sanitaria, per l'assistenza	
	sanitaria ai soggetti sopra indicati, mediante la dotazione	

	della strumentazione più idonea ed avanzata.	
	La società cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali utilizzando ogni agevolazione , contributi e	
	finanziamenti previsti da qualsiasi legge e provvedimento.	
	Potrà assumere partecipazione in altre imprese, consorzi ed	
	associazioni a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali utilizzando ogni agevolazione , contributi e	
	finanziamenti di enti pubblici previsti dalle leggi e	
	provvedimenti comunitari , nazionali , regionali ,	
	provinciali e comunali.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. - 5 Soci cooperatori - soci volontari soci speciali	
	1 - Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge e non superiore al massimo	
	stabilito dalla legge per applicare nella cooperativa le	
	norme sulla società a responsabilità limitata e non superare	
	i limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2 ,del codice	

	civile	
	2 - Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità	
	di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	3 - Possono essere ammessi come soci cooperatori anche	
	elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale	
	4 - I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una	
	categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro	
	formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale. I	
	nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non	
	possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	lavoratori.	
	Al termine di un periodo di anni (max 5) il nuovo socio	
	lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli	
	altri soci lavoratori.	
	5 - Il socio lavoratore o prestatore, con la propria adesione	
	o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con	
	l'apposito regolamento, in una delle forme di cui	
	all'articolo tre del presente statuto.	
	6 - La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere	
	soci volontari nel numero e alle condizioni dalla stessa	

	legge stabiliti.	
	7- Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio,	
	o abbiano interessi diretti in imprese identiche o affini a	
	quelli della cooperativa o operino in concorrenza con	
	quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di	
	amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in	
	materia di cooperazione di lavoro.	
	8 - I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o	
	della prestazione erogata a favore della cooperativa.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di	
	lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo	
	ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il regolamento interno può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	9 I soci volontari prestano la loro opera gratuitamente.	
	Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci; il	
	loro numero complessivo non può superare la metà del numero	

	complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la	
	totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari possono	
	essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva	
	rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali	
	previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Se l'ammissione riguarda il socio volontario, il socio in	
	formazione od in inserimento, dovrà essere specificata tale	
	qualifica.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	

	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione .	

	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	

	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli	
	effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall'articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita,	
	residenza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	

	d) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere.	
	L'ammontare della quota dovrà comunque non essere inferiore	
	né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal	
	medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda	
	e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del	
	capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato	
	il versamento del capitale sociale secondo le modalità e nei	
	termini definiti dalla delibera di ammissione .	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale	
	di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento	
	dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice	
	civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di	
	applicare le disposizioni in materia di società per azioni,	
	l'organo amministrativo deve rigettare la domanda di	

	ammissione oppure convocare l'assemblea per la modificazione	
	dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia	
	proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini	
	previsti dal successivo art. 18;	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	I soci sono obbligati a mettere a disposizione le loro	
	capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo	
	e allo stato dell'attività svolta , nonchè alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa , come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente , nonchè di prestare	
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti ,	
	salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a)che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b)che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c)il cui rapporto di lavoro - subordinato , autonomo , o di	
	altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società cooperativa.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo articolo 29.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo,	

	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	1. che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	2. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto;	
	3. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	4. che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o	
	tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa,	
	senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione;	
	5. che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	6. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile;	
	7. che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre	
	volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	8. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	

	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno dei redditi dei lavoratori;	
	9. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari , per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo ;	
	10. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	11. che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 8 , senza la previa	
	autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	12. che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla cooperativa;	
	13. che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla cooperativa , o fomenti in seno ad essa dissidi e	
	disordini pregiudizievoli;	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 29.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi	
	a cura dell'organo amministrativo.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al	

	rimborso del capitale da essi effettivamente versato , la cui	
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui	
	al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e	

	le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione	
	dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	
	Art. 16 Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	
	I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della	
	prestazione erogata a favore della cooperativa.	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	dei soci , tenendo conto della natura subordinata o diversa	
	da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi.	
	In particolare , per i soci lavoratori inquadrati con	
	rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama , i	
	contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai	

	minimi della contrattazione collettiva nazionale , tenendo	
	conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello	
	subordinato , il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e ,	
	comunque , in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato , produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori , l'organo amministrativo potrà	
	deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione	
	lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato , ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	

	Articolo 17 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a.in forma liquida;	
	b.mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: da	
	quote ,ciascuna di valore nominale di 25 (venticinque) euro e	
	non superiore ai limiti stabiliti dalla legge , detenute dai	
	soci cooperatori;	
	2. dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non	

	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	3. dalla riserva straordinaria;	
	4. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le	
	riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel regime	
	previgente e nel rispetto dell'articolo 26 del DLCP 14	
	dicembre 1947 n. 1577 , del Titolo III del DPR 29 settembre	
	1973 , n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre	
	1977 , n. 904	
	Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	

	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 29.	
	Art. 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	

	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59 , nella misura del 3% ;	
	3. a rivalutazione gratuita del capitale sociale , nei limiti	
	ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	4. ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto e nei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;	
	5. ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versata in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	6. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera d) dell'art. 18.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del	
	precedente articolo 17, è consentita solo una volta	
	effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti	
	lettere a) e b) .	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 (Decisioni dei soci)	

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la ripartizione degli utili;	
	2. La nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	4. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	5. la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	7. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	8. delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	ulteriori ai sensi dell'articolo 3 , comma 2 , della legge 3	
	aprile 2001, n. 142;	
	9. delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati	

	dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 , un piano di avviamento	
	allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della	
	cooperativa;	
	10. delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con	
	le relative forme di apporto , anche economico, dei soci	
	lavoratori ai fini della soluzione della crisi , nonché in	
	presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma	
	di mobilità;	
	11. le modificazioni dell'atto costitutivo.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 22 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno	
	dieci giorni prima dell'adunanza e lettera raccomandata A.R.,	
	inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di	
	convocazione delle assemblee.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	

	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci effettivi , se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei	
	casi previsti dai numeri 5 , 6 e 11 del precedente articolo	
	21, per i quali è necessario il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	

	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della quota posseduta.	
	La LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE, le sue Associazioni	
	nazionali di categoria e le organizzazioni cooperative	
	provinciale e regionale cui la cooperativa aderisce, potranno	
	partecipare con propri rappresentanti ai lavori	
	dell'assemblea , senza diritto di voto.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente	
	statuto.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è	
	presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto	
	dal notaio. Esso dovrà essere trascritto nel libro delle	
	assemblee.	
	Art. 27 (Amministrazione)	

	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre o cinque membri, su decisione dei soci in	
	sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'assemblea in sede di nomina dei consiglieri ne	
	predetermina il numero.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina ,il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri il presidente ed il vice presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi , se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere	
	trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	

	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il	
	consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la	
	remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo	
	d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli	
	amministratori devono illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	

	rappresentanza e la firma sociale spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione.	
	In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e	
	la firma sociale sono trasferite al vice presidente.	
	Il presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati , pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo , rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione , può	
	delegare i propri poteri in tutto o in parte , al vice	
	presidente od a un membro del consiglio , nonché con speciale	
	procura , ad impiegati della società.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	

	ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore	
	unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far	
	ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla	
	sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	
	stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	del collegio sindacale, se nominato.	
	Art. 28 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico o il presidente del Consiglio di	
	amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa.	
	La rappresentanza della Cooperativa Spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se	
	nominati. L'organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'amministratore unico o il presidente, previa apposita	
	delibera dell'organo	
	amministrativo, potranno conferire procure speciali, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti a riguardo.	

	Art. 29 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla	
	nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	

	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti	
	organi delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a	
	informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	

	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 30 (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato dal presidente della Legacoop Regionale, il quale	
	dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta	
	fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il	
	presidente della Legacoop Sicilia non vi provveda nel termine	

	previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più	
	diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha	
	sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	lgs. 17 gennaio 2003, n.5.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 31 (Scioglimento)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e	
	scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	Art. 32 (Devoluzione patrimonio finale)	

	In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi	
	eventualmente maturati , deve essere devoluto al Fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 32 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.	
	Imposta di Bollo assolta per via telematica ai sensi del	
	decreto 22/02/2007 mediante M.U.I. Copia su supporto	
	informatico conforme all'originale documento su supporto	
	cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.L. 82/2005 e	
	successive modifiche e integrazioni che si trasmette ad uso	
	Registro Imprese.	